

XIX legislatura

A.S. 1048:

**“Delega al Governo in materia di
florovivaismo”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2024

n. 136



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1048: “Delega al Governo in materia di florovivaismo” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL136, marzo 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Oggetto e finalità della delega</i>)	1
Articolo 2 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi</i>).....	8
Articolo 4 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	9
Articolo 5 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	9

Articolo 1 ***(Oggetto e finalità della delega)***

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2 ***(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega)***

La norma prevede che nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo le attività agricole e quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
- b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile (che reca la definizione di imprenditore agricolo e di attività connesse) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
- c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;
- e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico;
- f) prevedere che il citato Piano individui azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
- g) prevedere che il Piano individui azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche;
- h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
- i) pianificare ed istituire piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso l'estero;

- l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici;
- m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali;
- n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
- o) definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
- p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti;
- q) favorire l'aggregazione tra produttori, semplificando le procedure di costituzione delle organizzazioni di produttori nel settore florovivaistico;
- r) prevedere criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale;
- s) disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata;
- t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
- u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
- v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

La RT originaria in merito ai principi e criteri direttivi effettua le seguenti precisazioni:

- si limita a descrivere la lettera a), s) e t);
- alla lettera b) precisa che il principio non interviene su aspetti fiscali già oggetto di disciplina specifica, contenuta nel disegno di legge di delega fiscale. Tali criteri direttivi presentano carattere ordinamentale e, pertanto, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la lettera c) prevede la necessità di un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il Ministero, di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività. Qualora si dovesse procedere alla costituzione del suddetto Ufficio, i funzionari e gli assistenti che ne faranno parte saranno individuati nell'ambito delle risorse umane interne all'Amministrazione. Da tale circostanza consegue che sono esclusi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo l'incremento della dotazione organica relativamente alla

sola figura dirigenziale di II fascia preposta all'Ufficio *de quo*, sempre nell'eventualità della sua costituzione. In tal caso, il costo unitario in base ai vigenti CCNL AREA I e Funzioni centrali per un dirigente non generale è di euro 165.163,94, a cui vanno aggiunti 1.555,40 euro a titolo di buoni pasto annuali, e 2.000 euro circa per le spese strumentali. Il reclutamento di tale figura dirigenziale avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in corso di indizione in virtù del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

MASAF	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e retribuzione di posizione variabile lordo Stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione pro capite totale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO-CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	31.737,23	34.374,32	123.937,43	26.306,65	8.602,27	158.846,35	6.004,39	313,20	165.163,94

- la lettera d) prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore. All'attuazione di tale principio si provvederà attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le lettere e) e g) prevedono l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che individui azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche. I due criteri direttivi hanno carattere ordinamentale e pertanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la lettera h) prevede la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore. La norma sarà attuata mediante l'istituzione nell'ambito del Tavolo tecnico dell'"Osservatorio dei dati statistici" con esperti degli enti competenti già presenti. All'attività del Tavolo tecnico, e dunque anche dell'Osservatorio dei dati statistici, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Le attività del Tavolo sono coordinate dal Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca. Ai partecipanti al suddetto Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la lettera i) prevede la pianificazione ed istituzione di piattaforme logistiche, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso l'estero. La spesa da sostenere per l'attività di pianificazione, finalizzata all'individuazione dei siti idonei alla realizzazione

delle suddette piattaforme logistiche, non è allo stato quantificabile ma tale attività, per la parte di competenza del Ministero, è di tipo giuridico-amministrativo. Sebbene l'onere non sia allo stato quantificabile, l'attività in questione rientra nello svolgimento ordinario dei compiti svolti dall'Ufficio competente (da imputare al capitolo 7052);

- la lettera l) prevede misure per la riconversione in siti agroenergetici degli impianti serricoli destinati al florovivaismo ossia attività che sono a carico dei soggetti privati interessati per cui, attualmente, non sono previsti incentivi a carico della amministrazione pubblica. Pertanto, dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la lettera m) prevede una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero, un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali. Dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di attività *una tantum* si provvede, nell'arco dell'anno 2023, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare a valere sul capitolo di spesa 7625, riguardante i Programmi per lo sviluppo delle energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole, e il capitolo 7643 per l'attuazione dei Piani nazionali di settore al fine di favorire la gestione forestale e valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi;
- la lettera n) prevede che sia dettata la disciplina dei centri per il giardinaggio. La disciplina dei centri per il giardinaggio sarà gestita dagli uffici del Ministero e, pertanto, dal principio in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la lettera o) prevede l'inquadramento, nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT, delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici. Tale inquadramento, già presente nell'ordinamento di diverse Regioni, ha la funzione di formalizzare la qualifica di manutentore del verde. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la lettera p) prevede l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS *Academy* e presso le Facoltà di agraria, mediante corsi di specializzazione e previa eventuale concertazione con le altre Autorità competenti. Il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e del merito hanno indicato che i corsi di specializzazione eventualmente attivati dalle Università vengono istituiti sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci. L'articolo 6 della legge n. 168 del 1989 dispone che "Le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile". Pertanto,

l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione non incide sul finanziamento che lo Stato eroga alle Università e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La previsione consente, inoltre, di dare attuazione al regolamento sul manutentore del verde di cui all'art. 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, da parte di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS *Academy* è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale;

- la lettera q) intende realizzare una semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori (O.P.) del settore florovivaistico, onde favorirne l'aggregazione. La regolamentazione europea già prevede tali procedure, nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità. Il presente principio, prevedendo esclusivamente una semplificazione procedurale, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la lettera r) prevede di inserire nei piani di sviluppo regionale dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche. Il principio direttivo descritto ha natura programmatica e ordinamentale e, pertanto, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, i Piani di sviluppo regionale sono finanziati da risorse comunitarie.

La RT non considera le lettere u) e v).

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha fatto presente che i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera d), che prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore, potranno essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che in tutti i piani di settore si prevede che gli esperti prestino la propria attività a titolo gratuito e che, pertanto, in sede di adozione dei decreti legislativi sarà esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, in conformità con la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4.

Con riferimento alle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui al comma 1, lettera f), ha rilevato la necessità di prevedere il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al fine di consentire in sede di adozione del decreto delegato la quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici nella realizzazione delle predette azioni.

In merito alla lettera h), ha assicurato, altresì, che le attività di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo potranno essere svolte da soggetti pubblici istituzionalmente competenti, come l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'istituzione di piattaforme logistiche, prevista dalla lettera i), ha osservato che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 si rende necessario al fine della quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche nella realizzazione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati.

Relativamente alla lettera m), ha precisato che all'attività di ricognizione dei marchi nazionali esistenti si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere, oltre che sulle risorse del capitolo n. 7643, indicato dalla relazione tecnica, anche su quelle del capitolo n. 7755, relativo al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, senza pregiudicare interventi di spesa programmati a legislazione vigente.

In merito alla lettera n), al fine di escludere che possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ha segnalato l'esigenza di precisare espressamente che non viene modificata la disciplina fiscale e civilistica applicabile ai centri per il giardinaggio.

Ha fatto inoltre presente che le attività di incentivazione dell'avvio di filiere produttive di livello regionale di cui alla lettera u) potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 34 del 2018 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ha segnalato altresì la necessità di prevedere, al fine di escludere che dall'attuazione della lettera v) possano derivare effetti finanziari negativi, che la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni ai soggetti della filiera florovivaistica costituisca una facoltà per le pubbliche amministrazioni, da esercitare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riassumendo le proprie considerazioni, il rappresentante del Governo ha evidenziato che il rinvio al meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, deve intendersi riferito esclusivamente ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere f) e i), mentre all'attuazione degli altri principi e criteri direttivi, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, con riferimento degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, si evidenzia che:

- per la lettera i), il capitolo 7052 non reca risorse nel triennio 2024/2026;
- per la lettera m), il capitolo 7625 non reca risorse nel triennio 2024/2026 (e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma), mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026.

Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura per l'attuazione della medesima lettera m), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

Si prende atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo circa la necessità del rinvio alla procedura di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 con riferimento alle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, di cui al comma 1, lettera f), e con riferimento all'istituzione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati, prevista dalla lettera i). Tale esigenza si rende necessaria al fine della quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici nella realizzazione di quanto previsto alle predette lettere f) e i).

Nel rilevare che è stata recepita la modifica proposta alla lettera v), proposta dal rappresentante del Governo e sopra citata, sarebbe tuttavia utile illustrare quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche senza che si determinino oneri.

Con riferimento all'ISMEA, che secondo il rappresentante del Governo sarà deputato ad attuare la lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero più puntualmente indicate le risorse utilizzabili.

Considerato inoltre che per gli altri principi e criteri direttivi suscettibili di produrre oneri si provvederà, secondo quanto chiarito dal rappresentante del Governo, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite, laddove possibile, ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. Ad esempio, per l'attuazione della lettera c), oltre all'assunzione di un nuovo dirigente per cui vengono quantificati gli oneri, si afferma che si provvederà all'individuazione di funzionari e assistenti che faranno parte del nuovo ufficio nell'ambito delle risorse interne all'Amministrazione, senza tuttavia fornire quantificazioni né indicazioni sugli uffici che verranno corrispondentemente depauperati di risorse.

Ancora, per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), pur trattandosi di risorse comunitarie, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tal fine, eventualmente tramite rimodulazione di altre finalizzazioni.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u), in relazione agli elementi forniti dal rappresentante del Governo si osserva che la norma citata (articolo 14 del decreto legislativo n. 34 del 2018) prevede a sua volta una clausola di invarianza e andrebbero pertanto fornite altre informazioni sulle risorse utilizzabili a tale scopo.

Articolo 3

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

La norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4 **(Disposizioni finanziarie)**

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Salvo quanto sopra previsto, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

La RT originaria, oltre a illustrare il contenuto della norma, ribadisce che i decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite devono essere corredati della relativa relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria, con particolare riferimento ai criteri contenuti nelle lettere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificabili *ex ante*, al momento individuabili in particolare con riferimento alla lettera i), alla quale applicare le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rilevato la necessità di modificare il comma 1, al fine di aggiornare il profilo temporale degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e la relativa copertura finanziaria in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, nonché del fatto che, in ragione dei tempi necessari ai fini dell'approvazione definitiva del provvedimento e dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, l'incarico dirigenziale ivi previsto non sarà conferito prima del 1° settembre 2024.

Al riguardo, si rinvia a quanto indicato al precedente articolo 2.

Articolo 5 **(Clausola di salvaguardia)**

La norma prevede una apposita clausola di salvaguardia, alla luce della quale le disposizioni della presente legge e dei relativi decreti legislativi si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente coi rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerata la natura ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2024

[Nota di lettura n. 124](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (**Atto del Governo n. 116**)

"

[Nota di lettura n. 125](#)

A.S. 997: “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”

"

[Nota di lettura n. 126](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 121**)

"

[Nota di lettura n. 127](#)

A.S.: 1011 “Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”

"

[Nota di lettura n. 128](#)

A.S. 1014: “Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

"

[Nota di lettura n. 129](#)

A.S. 1027: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mar 2024

[Nota di lettura n. 130](#)

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (**Atto del Governo n. 122**)

"

[Nota di lettura n. 131](#)

A.S. 1020: “Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”

"

[Nota di lettura n. 132](#)

A.S. 1056: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n.133](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (**Atto del Governo n. 126**)

"

[Nota di lettura n. 134](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a.(**Atto del Governo n. 136**)